



Caterina Bima
NOTAIO

Corso Duca Degli Abruzzi, 16
10129 Torino
Tel. 011.557.03.11
segreteria@notaiobima.it

REP. N. 140575

RACC. N. 37606

-----**ATTO DI FUSIONE**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventicinque.-----

Il giorno sei del mese di novembre.-----

----- (06/11/2025) -----

In Torino, nel mio studio, in Corso Duca degli
Abruzzi n. 16.-----

Avanti me Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Torino e Pinerolo,-----

-----E' PRESENTE IL SIGNOR:-----

- GIUSTINIANI Antonino, nato ad Erice (TP) il 7
giugno 1969, domiciliato, per la carica, presso la
sede legale della società, in qualità di:-----

* Amministratore Delegato della società:-----

REMMERT S.r.l. con unico socio, con sede in San
Maurizio Canavese (TO), via Remmert n. 20, capitale
sociale di euro 808.000,00 (ottocentoottomila) in-
teramente versato, codice fiscale e numero di
iscrizione del Registro delle Imprese di Torino
03734650017,-----

a quanto infra delegato ed autorizzato con delibe-
razione dell'assemblea della predetta società, come
da verbale da me notaio redatto in data primo otto-
bre 2025, repertorio numero 140423/37540, registra-
to a Torino DPI il giorno primo ottobre 2025 al nu-
mero 48999 ed iscritto presso il Registro delle Im-
prese di Torino il giorno 2 ottobre 2025;-----

* Amministratore Delegato della società:-----

FILMAR S.r.l. con unico socio, con sede in Caselle
Torinese (TO), strada Leini' n. 22, capitale socia-
le di euro 50.000,00 (cinquantamila), interamente
versato, codice fiscale e numero di iscrizione del
Registro delle Imprese di Torino 04311310017,-----

a quanto infra delegato ed autorizzato con delibe-
razione dell'assemblea della predetta società, come
da verbale da me notaio redatto in data primo otto-
bre 2025, repertorio numero 140424/37541, registra-
to a Torino DPI il giorno primo ottobre 2025 al nu-
mero 49000 ed iscritto presso il Registro delle Im-
prese di Torino il giorno 2 ottobre 2025.-----

Detto comparente, della cui identità personale io
notaio sono certo, mi richiede di ricevere il pre-
sente atto al quale-----

-----PREMETTE-----

- che le predette deliberazioni societarie delle
società REMMERT S.r.l. con unico socio e FILMAR
S.r.l. con unico socio, entrambe assunte in data

Registrato a Torino - DP I
il 06/11/2025
n° 56668 Serie 1T

Iscritto nel Registro Imprese
di TORINO
il 11/11/2025
numero 237844/2025

Iscritto nel Registro Imprese
di TORINO
il 11/11/2025
numero 237850/2025

primo ottobre 2025, come anzi depositate ed iscritte, statuirono la fusione mediante incorporazione della società FILMAR S.r.l. con unico socio nella società REMMERT S.r.l. con unico socio;-----
- che, come mi dichiara il comparente stesso, nelle sue predette qualità, non è stata proposta opposizione alla fusione in oggetto, nè in forma stragiudiziale, nè con citazione notificata alle Società, ma non ancora iscritta a ruolo e che pertanto, essendo decorso il termine di cui all'articolo 2503 del Codice Civile, senza alcuna opposizione dei creditori sociali, si intende dar corso alla fusione ai sensi dell'articolo 2504 del Codice Civile.-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente conviene e stipula quanto segue.-----

-----ARTICOLO 1-----

Le società REMMERT S.r.l. con unico socio e FILMAR S.r.l. con unico socio si dichiarano fuse mediante incorporazione della seconda nella prima.-----

Gli effetti giuridici della fusione, di cui al comma 1 dell'art. 2504-bis del Codice civile, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà effettuata l'ultima iscrizione prevista dall'art. 2504 del Codice civile, qualora essa avvenga entro il 30 (trenta) novembre 2025 (duemilaventicinque).-----

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del Codice Civile, le operazioni dell'Incorporata saranno imputate a bilancio dell'Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti giuridici della Fusione.-----

Dalla medesima data di cui al punto precedente decorreranno gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9 del D.P.R. n. 917/1986.-----

-----ARTICOLO 2-----

Conseguentemente e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà effettuata l'ultima iscrizione prevista dall'art. 2504 del Codice civile, salvo quanto sopra previsto, l'incorporante subentra integralmente nel patrimonio e nei rapporti dell'incorporata, assumendone tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi ed oneri di qualsiasi natura.-----

La società incorporante è autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità eventualmente

occorrente per farsi riconoscere come successore e titolare di ogni rapporto contrattuale e di ogni cespite ed attività patrimoniale della società incorporata, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni, con piena facoltà di ottenere variazioni d'intestazione in proprio capo per qualsiasi partita esistente a nome della società incorporata.-----

Ogni ente od ufficio resta pertanto autorizzato sin d'ora, senza necessità di ulteriori atti e con suo pieno definitivo esonero da ogni responsabilità ad assegnare ed intestare alla società incorporante tutti contratti, polizze, conti attivi e passivi, rapporti, oggetto della fusione ed attualmente intestati alla società incorporata.-----

Ai fini delle volture e variazioni d'intestazioni presso i competenti uffici, si dà atto che la società incorporata FILMAR S.r.l. con unico socio non è intestataria nè di beni immobili nè di beni mobili registrati, ad eccezione delle seguenti:-----

*** PARTECIPAZIONI:**-----

MABIEL INTERNATIONAL SHPK, con sede in Durres Durres RRASHBULL, Autostrada Durres-Tirane, Km. 3, Zona Kadastrale 3339, Nr. Pasurise 290/146, ND-2, Vol. 14, Fq. 122, Vrrine, capitale sociale di euro 1.330.000,00, numero identificato L72114502D;-----

*** BENI MOBILI REGISTRATI:**-----

- a) FIAT DOBLO FS391BM - Telaio n.A187908T018-----
- b) FIAT DUCATO FM 252 YT - Telaio n. A254992T017
- c) BMW X6 GF668FD - Telaio n.A182380T021.-----

Si dà atto che vengono altresì trasferiti alla società incorporante REMMERT S.r.l. la qualifica di esportatore abituale ed il relativo plafond I.V.A..

ARTICOLO 3-----

Si dà atto che la fusione in oggetto opera senza aumento del capitale sociale dell'incorporante REMMERT S.r.l. con unico socio e che, pertanto, il capitale sociale dell'incorporante rimane fissato nell'originario importo di euro 808.000,00 (ottocentoottomila) e che in conseguenza della fusione e con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, lo Statuto della società incorporante non subirà modifiche ad eccezione dell'articolo 3 (tre) dello statuto sociale, che assumerà il seguente nuovo testo:-----

-----"Articolo 3: OGGETTO-----

La società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle vigenti normative di legge e regolamentari, le seguenti attività:-----

- la produzione, la vendita e la commercializzazione di prodotti per l'industria delle confezioni, dell'arredamento, delle calzature ed in particolare la produzione ed il commercio di etichette tessute e stampate, di nastri tessuti, fissi o elastici, e tagliati, di trecce e passamanerie, di buffetterie, di tessuti e manufatti militari, di articoli sportivi, di articoli per calzature e per l'arredamento, di nastri per ancoraggi e sicurezza, di articoli tecnici filati e manufatti, di articoli decorativi e di accessori tessili fissi ed elastici in genere, di qualsiasi tipo e materiale;-----
 - il commercio all'ingrosso di dispositivi medici, articoli sanitari, chirurgici, dentistici, scientifici, tecnici, ottici e la relativa produzione;-----
 - il commercio, il noleggio, la posa in opera e l'installazione di apparecchiature riguardanti le classi merceologiche di cui sopra e la realizzazione e il commercio di software attinente alla vendita di tali apparecchiature;-----
 - l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di beni immobili;-----
 - la prestazione di servizi di natura contabile ed amministrativa e di elaborazione dati, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali.-----
- La società potrà inoltre:-----
- a) assumere la rappresentanza dei prodotti di cui sopra e di altri analoghi;-----
 - b) compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico), ritenute necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese:-----
 - l'assunzione di partecipazioni, in via non prevalente, in altre società, associazioni e consorzi, esistenti o da costituire, nei limiti di legge;-----
 - la concessione, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, di fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, reali e non, anche a favore di terzi;-----
 - c) ricevere finanziamenti, con obbligo di rimborso, da soggetti iscritti nel libro dei soci alle condizioni previste dalla presente e futura normativa. il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare, della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti

a collegi, ordini e albi professionali.".....
Il nuovo testo dello statuto sociale si allega al
presente atto sotto la lettera **A**, con dispensa di
lettura per me notaio.....

-----**ARTICOLO 4**-----

Non sono previsti trattamenti particolari a favore
degli amministratori e dei soci delle società par-
tecipanti alla fusione e non sussistono possessori
di titoli diversi dalle quote cui eventualmente ri-
servare un qualche trattamento particolare.....

-----**ARTICOLO 5**-----

Il comparente, nelle sue predette qualità, dichia-
ra che il patrimonio netto della società incorpora-
ta FILMAR S.r.l. con unico socio ammonta ad euro
1.395.256,00 (unmilionetrecentonovantacinquemila-
duecentocinquantasei) e richiedono l'applicazione
al presente atto dell'imposta fissa di registro in
base all'art. 4 comma 1, Tariffa parte prima lette-
ra b) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e sue suc-
cessive integrazioni e modificazioni.....

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto
che ho letto al comparente che l'approva.....

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in
parte da me su tre fogli, di cui occupa nove pagine
e parte della decima e viene sottoscritto alle ore
nove e quaranta minuti.....

In originale firmato:-----

Antonino GIUSTINIANI-----

Caterina BIMA - notaio-----

=====



Caterina Bima
NOTAIO

Corso Duca Degli Abruzzi, 16
10129 Torino
Tel. 011.557.03.11
segreteria@notaiobima.it

Allegato "A" al numero 140575/37606 di repertorio

S T A T U T O

Titolo I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 1: DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **REMMERT S.R.l.**

La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

Articolo 2: SEDE

La società ha sede nel Comune di San Maurizio Canavese (TO).

Gli organi competenti della società potranno istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie o amministrative, filiali, succursali, dipendenze e depositi sia in Italia che all'estero.

Articolo 3: OGGETTO

La società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle vigenti normative di legge e regolamentari, le seguenti attività:

- la produzione, la vendita e la commercializzazione di prodotti per l'industria delle confezioni, dell'arredamento, delle calzature ed in particolare la produzione ed il commercio di etichette tessute e stampate, di nastri tessuti, fissi o elastici, e tagliati, di trecce e passamanerie, di buffetterie, di tessuti e manufatti militari, di articoli sportivi, di articoli per calzature e per l'arredamento, di nastri per ancoraggi e sicurezza, di articoli tecnici filati e manufatti, di articoli decorativi e di accessori tessili fissi ed elastici in genere, di qualsiasi tipo e materiale;

- il commercio all'ingrosso di dispositivi medici, articoli sanitari, chirurgici, dentistici, scientifici, tecnici, ottici e la relativa produzione;

- il commercio, il noleggio, la posa in opera e l'installazione di apparecchiature riguardanti le classi merceologiche di cui sopra e la realizzazione e il commercio di software attinente alla vendita di tali apparecchiature;

- l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di beni immobili;

- la prestazione di servizi di natura contabile ed amministrativa e di elaborazione dati, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali.

La società potrà inoltre:

a) assumere la rappresentanza dei prodotti di cui sopra e di altri analoghi;

b) compiere tutte le operazioni industriali, com-

merciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico), ritenute necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese:-----

- l'assunzione di partecipazioni, in via non prevalente, in altre società, associazioni e consorzi, esistenti o da costituire, nei limiti di legge;-----

- la concessione, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, di fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, reali e non, anche a favore di terzi;-----

c) ricevere finanziamenti, con obbligo di rimborso, da soggetti iscritti nel libro dei soci alle condizioni previste dalla presente e futura normativa. il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare, della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.-----

-----Articolo 4: DURATA-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.-----

Titolo II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

-----Articolo 5: CAPITALE E CONFERIMENTI-----

Il capitale sociale è di euro 808.000,00 (ottocenttoottomila).-----

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.-----

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.-----

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. Il diritto di sottoscrivere le quote di partecipazione di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di partecipazione di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferi-

menti in natura o mediante il conferimento di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso, spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 cod. civ.....

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di quanto previsto all'articolo 2464, sesto comma, codice civile. In tal caso detto conferimento può essere sostituito dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.....

La società potrà inoltre ricevere finanziamenti con obbligo di rimborso dai propri soci nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti normative di legge e regolamentari, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.....

-----Articolo 6: QUOTE DI PARTECIPAZIONE-----

I soci hanno diritti proporzionali alla propria partecipazione.....

-----Articolo 7: TRASFERIMENTO QUOTE-----

Nel caso di alienazione delle partecipazioni sociali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.....

A tal fine il cedente dovrà comunicare per lettera raccomandata la proposta di alienazione (con indicazione del valore nominale della quota offerta, delle generalità del candidato acquirente e del prezzo o del valore nel caso di alienazione a titolo gratuito e tutti gli altri termini o condizioni del predetto trasferimento) a tutti gli altri soci. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, gli altri soci devono comunicare, pure per lettera raccomandata, al cedente, la loro adesione all'offerta, indicando in caso affermativo l'importo della quota disposti ad acquistare, in ogni caso non inferiore a quello che loro competerebbe proporzionalmente.....

In ogni caso la prelazione avrà effetto per il cedente in quanto l'intero importo della quota offerta risulti rilevato dagli altri soci aventi diritto; l'eventuale quota non prelazionata da uno o più soci sarà ripartita fra gli altri esercenti la prelazione in ragione di quanto richiesto nella dichiarazione di adesione e, ove le richieste eccedessero l'importo della quota non optata, proporzionalmente alle partecipazioni dei prelazionanti....

Qualora non ci sia accordo tra il cedente e gli altri soci sul valore della quota, lo stesso sarà determinato da un esperto nominato, su richiesta del-

la parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Tale esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle parti, comunicare ai soci, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il valore determinato e a carico di quali parti competono le relative spese.

Nel caso in cui dall'esperto venga determinato un valore inferiore a quello comunicato dal cedente, questo sarà libero di ritirare la proposta di vendita.

Entro trenta giorni dal ricevimento gli altri soci dovranno comunicare al cedente se intendono esercitare la prelazione, al prezzo determinato dall'esperto, e su quale entità della quota.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione il cedente è libero di cedere la quota al terzo acquirente entro i successivi quindici giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine il cedente, se intende ancora cedere la quota, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

In caso di morte di uno dei soci, ai soci superstiti è attribuito il diritto di acquistare, anche parzialmente, dagli eredi del socio defunto, la partecipazione appartenente a quest'ultimo sulla base del valore del patrimonio sociale alla data di apertura della successione. Tale diritto dovrà essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del decesso del socio.

Titolo III - ASSEMBLEA

Articolo 8: CONVOCAZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

I soci riuniti in assemblea decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei

soci le materie indicate all'articolo 2479, secondo comma codice civile.-----

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.-----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.-----

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.-----

In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata mediante telegramma, fax, e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.-----

E' validamente costituita, tuttavia, l'assemblea, anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.-----

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.-----

---Articolo 9: VALIDITA' DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI---

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.-----

In seconda convocazione l'assemblea delibera, consentendolo la legge, con le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.-----

I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.-----

Hanno diritto di voto i soci legittimati nei confronti della società.-----

Il socio moroso non può partecipare alla decisione dei soci.-----

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.-----

L'Assemblea potrà inoltre anche esclusivamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:-----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.-----

Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.-----

In tutti i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti della società.-----

-----Articolo 10: PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore ovvero dalla persona designata dai presenti.-----

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.-----

Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un Notaio.-----

-----**Titolo IV - AMMINISTRAZIONE**-----

-----Articolo 11: ORGANO AMMINISTRATIVO-----

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:-----

- a. da un Amministratore Unico;-----
- b. da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.-----

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.---

Gli amministratori possono essere anche non soci.----

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina dall'assemblea o nell'atto costitutivo.----

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di due soli membri, ciascuno dei due amministratori può sottoporre all'esame dell'assemblea gli oggetti sui quali vi sia disaccordo, ma il disaccordo circa la nomina o la revoca del Consigliere Delegato o la modifica dei poteri conferiti sarà causa di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.-----

Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.-----

-----Articolo 12: CARICHE SOCIALI-----

Il Consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, eleggerà nel proprio seno un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente, potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati e un segretario anche non amministratore.-----

-----Articolo 13: POTERI-----

All'Organo Amministrativo spettano, nell'ambito dell'oggetto sociale, tutti i più ampi poteri per la gestione della società che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega.-----

Esso potrà inoltre nominare direttori generali, determinandone i relativi poteri.-----

L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscano per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.-----

-----Articolo 14: RAPPRESENTANZA-----

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati se nominati, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti.-----

La rappresentanza spetta inoltre ai Consiglieri autorizzati all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.-----

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

-----Articolo 15: COMPENSO-----

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio. L'assemblea può determinare annualmente un compenso all'Amministratore Unico, ovvero al Consiglio di Amministrazione, che lo ripartirà fra i suoi membri nel modo e con le modalità che esso stabilirà; può prevedere, inoltre, delle indennità da corrispondersi in caso di cessazione del rapporto anche sotto forma di polizza assicurativa.-----

-----Articolo 16: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora esista, si riunisce ogni qual volta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno un Amministratore o dall'Organo di Controllo o dal Revisore, ove nominato.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.-----

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono intervenuti tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, ove nominato.....

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal o da uno degli Amministratori Delegati, od in subordine dall'Amministratore più anziano di età.....

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.....

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a due, prevale il voto del Presidente.....

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario.....

Titolo V - ORGANO DI CONTROLLO E

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17: ORGANO DI CONTROLLO

Ricorrendone i presupposti di legge, o ove sia ritenuto opportuno dai soci, l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, o il Revisore sono nominati dai soci secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 C.C.....

L'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) è rieleggibile e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e ad esso si applicano le competenze, i poteri e tutte le disposizioni sul Collegio Sindacale previsti per le società per azioni.....

La nomina dell'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) o del Revisore è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge e in tale ultimo caso la scelta deve essere effettuata tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.....

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante all'Organo di Controllo o al Revisore e, nel caso di

composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.-----
Le decisioni dell'Organo di Controllo o del Revisore devono essere trascritte nell'apposito libro.-----
In caso di nomina di un organo di controllo collegiale devono essere nominati tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Le riunioni possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste dallo Statuto in materia di organo amministrativo.-----
Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti.-----

-----REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

Qualora la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.-----
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti.-----

-----Titolo VI - BILANCIO ED UTILI-----

-----Articolo 18: ESERCIZI-----

Gli esercizi sociali chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.-----

-----Articolo 19: RIPARTIZIONE DEGLI UTILI-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno ripartiti tra i soci in proporzione alla propria partecipazione, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea, previa deduzione degli importi da destinare alle riserve inderogabili previste dalla legge.-----

-----Titolo VII - NORME FINALI-----

-----Articolo 20: RECESSO-----

Spetta ai soci il diritto di recesso in tutti i casi previsti dalla legge.-----
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione delle generalità del socio recedente e dell'evento che dà luogo all'esercizio del diritto di recesso.-----
La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legitti-

ma. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

-----Articolo 21: TITOLI DI DEBITO-----

La società può emettere titoli di debito con deliberazione del consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori; in caso di nomina di amministratore unico la deliberazione dovrà essere adottata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

-----Articolo 22: DISPOSIZIONI GENERALI-----

Per quanto non previsto dalle presenti norme statutarie valgono quelle di legge in materia o in mancanza quelle relative alle S.p.A..

In originale firmato:

Antonino GIUSTINIANI

Caterina BIMA - notaio

=====

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 13 novembre 2025.

(File firmato digitalmente dal notaio Caterina BIMA)